



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Ordinanza n° 85 del 05/07/2024

Settore: AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: CHIUSURA PARZIALE DEL PARCHEGGIO DI VIA COLOMBINA IN FREGIO AL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO, IN FRAZIONE BUSCOLDO, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “BUSCOLDO BEER FEST 2024” – PERIODO DAL 18 AL 23 LUGLIO 2024.

Il Responsabile

Il Comandante della Polizia Locale

Premesso che:

- con comunicazione da parte del sig. Gerardo Castioni in rappresentanza dell'Associazione “San Marco ASD, Cultura e Volontariato avente prot. n. 20725 del 5 luglio 2024 , veniva richiesta la chiusura parziale di un tratto del parcheggio di Via Colombina, da dedicare a spazio di assembramento per uscita di sicurezza in occasione della manifestazione denominata “Buscoldo Beer Fest – Edizione 2024”

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 22 aprile 2024 con la quale veniva concesso il patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale all'evento in programma;

- con precedenti comunicazioni la suddetta associazione ha inviato diverse versioni e correzioni del piano di sicurezza e gestione delle emergenze con protocolli numeri: 19071 del 18 giugno 2024, 19739 del 25 giugno 2024, 19741 de 25 giugno 2024 e 20654 del 4 luglio 2024;

Preso atto che per consentire lo svolgimento della manifestazione si rende necessario provvedere alla regolamentazione della viabilità al fine di evitare situazioni che possano essere fonte di pericoli ed al fine di garantire condizioni di sicurezza e gestione delle emergenze durante lo svolgimento dell'evento;

Visto il D.L.vo n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.L.vo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Decreto Sindacale n. 13 avente protocollo n. 37870 del 28 dicembre 2023 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali al Comandante della Polizia Locale dott. Cristiano Colli, ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

L'istituzione di chiusura al traffico con divieto di sosta con rimozione forzata, continuativamente dalle ore 16:00 di giovedì 18 fino alle ore 06:00 di martedì 23 luglio 2024:

- **nel tratto dedicato ad assembramento persone in corrispondenza dell'uscita di sicurezza, nel parcheggio in fregio al Campo Sportivo di Via Colombina, nel centro abitato di Buscoldo;**

Sono esclusi dagli indicati divieti: i veicoli al servizio degli organizzatori, i veicoli destinati a servizi di polizia e di soccorso, i veicoli autorizzati da questo Comando per particolari necessità; La deviazione del traffico sulle strade laterali, impiegando gli specifici segnali regolamentari ed usando gli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico.

Dall'entrata in vigore e sino alla scadenza sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Il provvedimento e la conseguente pubblicità saranno resi noti al pubblico mediante l'apposizione in loco a cura del locale Ufficio tecnico dei prescritti segnali stradali che dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in ottimo stato di conservazione.

E' fatto obbligo agli organizzatori di predisporre tutti gli accorgimenti necessari al corretto svolgimento e gli adempimenti delle misure di sicurezza necessarie e richieste, manlevando il Comando di Polizia Locale da ogni responsabilità diretta ed indiretta in merito;

INCARICA

Il richiedente di apporre idonea segnaletica stradale, o chi per esso, oltre ad:

→ installare nell'area interessata, relativa segnaletica di cantiere conforme al vigente Codice della Strada ed al Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 (disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26 settembre 2002, atta a garantire in ogni momento la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione sollevando il Comune da eventuali richieste di risarcimento danni a persone o cose che dovessero derivare da incidenti stradali o comunque da richieste di terzi anche a seguito della variazione dell'itinerario stradale suddetto, nel rispetto dell'art. 21 del C.d.S. E degli artt. Dal n. 30 al 43 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;

INCARICA INOLTRE

Il richiedente o chi per esso di:

→ affiggere nel luogo interessato dalla presente ordinanza, all'inizio ed alla fine del tratto interessato, almeno 48 ore prima della modifica della viabilità stradale, più copie della presente ordinanza, al fine di dare adeguata informazione ai residenti/utenti del tratto interessato e disapplicarle al termine dell'evento;

→ fornire adeguata informazione scritta ai residenti del tratto interessato dalla presente ordinanza;

INFORMA

Il richiedente resta unico responsabile per eventuali danni derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica stradale esposta e/o dalla mancata manutenzione e/o apposizione della stessa;

→ Il richiedente che, nel caso fosse stata istituito divieto di sosta con rimozione forzata, la segnaletica temporanea indicante "*divieto di sosta e rimozione forzata*", dovrà essere posizionata nella zona interessata almeno 48 ore prima della manifestazione;

→ Del predetto posizionamento (giorno, ora e località), a mezzo posta elettronica all'indirizzo polizialocale@curtatone.it, dovrà essere trasmessa prova fotografica al Comando di Polizia Locale di Curtatone, al fine di consentire la verifica della suddetta tempistica e la regolarità delle eventuali procedure sanzionatorie da avanzare nel caso in cui il divieto non venga rispettato;

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune di Curtatone (MN), per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

→ entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Curtatone (MN), al Tribunale Amministrativo Regionale;

→ entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Curtatone (MN), al Presidente della Repubblica.

Gli organi preposti ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti a norma di Legge.

INFORMA INOLTRE

→ **Che la validità della presente Ordinanza** è subordinata al rilascio, da parte del competente Ufficio comunale, dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, se prevista.

→ **Che l'amministrazione Comunale**, ovvero il Comando di Polizia locale scrivente, sono esclusi da qualsiasi responsabilità circa la mancata installazione della segnaletica stradale, indi per cui

rimane in capo al richiedente concordare con professionisti l'apporto della stessa secondo quanto previsto dal Codice della Strada vigente.

→ **Che la predetta Ordinanza può essere revocata** in qualsiasi momento per questioni di Pubblica Sicurezza o eventi emergenziali, senza preavviso;

→ **Che ai sensi** dell'art 3, comma 4, e dell'art. 5, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è il Comandante dott. Cristiano Colli.

Curtatone, 05/07/2024

Il Responsabile
Colli Cristiano / InfoCamere S.C.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)